


# Coronavirus e riapertura scuole, oggi Decreto: forse altra settimana di stop. Studenti non perderanno anno scolastico, docenti non dovranno recuperare

---

 [orizzontescuola.it/coronavirus-e-riapertura-scuole-oggi-decreto-forse-altra-settimana-di-stop-studenti-non-perderanno-anno-scolastico-docenti-non-dovranno-recuperare/](https://orizzontescuola.it/coronavirus-e-riapertura-scuole-oggi-decreto-forse-altra-settimana-di-stop-studenti-non-perderanno-anno-scolastico-docenti-non-dovranno-recuperare/)

February 29,  
2020

Ieri, dopo quattro ore di riunione, il CdM ha steso una bozza di decreto per una seconda ondata di interventi relativi all'emergenza Coronavirus. Anticipiamo quali provvedimenti riguarderanno le scuole.

## Riapertura scuola

---

Entro oggi sarà varato il Decreto per la riapertura delle scuole che ricadono all'interno delle cosiddette "zone rosse". Nella tarda mattinata di oggi è previsto un incontro con la Protezione civile per fare il punto sulla situazione e decidere sull'apertura delle scuole. Già alle 8 di questa mattina è previsto un incontro tecnico a Palazzo Chigi.

Secondo indiscrezioni, il Governo non sarebbe propenso ad una eventuale riapertura delle scuole. Prevarrebbe una linea prudentiale che potrebbe condurre ad un'altra settimana di stop. Ad ogni modo, la decisione definitiva sarà presa in giornata, dopo l'incontro con la Protezione Civile.

## Validità anno scolastico

---

Tra le misure che saranno adottate, anche quella della validità dell'anno scolastico. Nel Decreto, infatti, è stata inserita una norma del ministero dell'Istruzione che deroga al limite dei 200 giorni minimi per la validità dell'anno scolastico. Ciò riguarderà gli studenti che frequentano scuole chiuse a causa del Coronavirus.

## Docenti e personale scolastico non dovrà recuperare

---

Non contenuto nel Decreto, ma ugualmente valido come principio: il personale della scuola a casa perché le scuole sono rimaste chiuse a causa dell'emergenza sanitaria non dovranno recuperare.

La normativa di riferimento è l'art. 1256 del Codice civile, che recita:

"L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (nel nostro caso dipendente della scuola), la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell'adempimento".

I giorni di chiusura per causa di forza maggiore devono quindi essere assimilati a servizio effettivamente e regolarmente prestato, in quanto il dipendente non può prestare la propria attività per cause esterne, predisposte da Sindaci o Prefetti.

Tale chiusura va intesa come “utile” a qualunque titolo: 180 giorni per l’anno di prova, proroga/conferma di una supplenza ecc.

Il Ministero ha parlato di anno di prova in una [specifico FAQ](#)

“I periodi di sospensione “forzata” delle attività didattiche saranno ritenuti validi a tutti gli effetti di legge ai fini del positivo compimento dei periodi di formazione e prova.”

[Coronavirus, AGGIORNAMENTO: Università Torino chiusa fino al 7 marzo. Lombardia chiede prolungare chiusura scuole. Conte, si decide domani](#)